



Sent. n. 217/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Pasquale Fava Consigliere

dott. Francesco Sucameli Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto n. 80897, del registro di Segreteria, relativo ai conti giudiziali ed economici nn. 60127 e 60128 relativo degli esercizi OMISSIS e OMISSIS, dell'agente contabile X X X del Comune di OMISSIS, depositato in data 26/01/OMISSIS.

Vista la relazione n. OMISSIS del magistrato relatore Cons. Giovanni Guida, rilevante irregolarità per cui è stata ritenuta necessaria l'instaurazione della fase contenziosa del giudizio ai sensi dell'art 147 c.g.c.

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero rese ai

sensi dell'art. 147 comma 2 c.g.c.;

Viste le memorie presentate dall'economo il 27 febbraio 2026;

uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2026, il relatore, cons. Francesco Sucameli, l'economo ai sensi dell'art. 140 comma 2 c.g.c., il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. Chiara Imposimato, con l'assistenza del Segretario di udienza Alessandra Giannotti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nella relazione presentata dal magistrato competente ai sensi dell'art. 147 c.c. sono state evidenziate diverse irregolarità nei conti oggetto del giudizio. In particolare, il magistrato relatore ritiene che la gestione dei conti sia avvenuta senza rispettare la procedura di accertamento e impegno prevista dal codice, con conseguente spesa in assenza di copertura dovuta al superamento degli stanziamenti in partita di giro.

2. La relazione ha individuato tre profili di irregolarità nella gestione rendicontata: (a) la non conformità del regolamento alla legge, che consentirebbe all'economo di effettuare spese senza prima aver incassato i fondi sul Titolo OMISSIS; (b) l'illegittimità della gestione economale, in quanto

effettuata in anticipo e senza previa copertura; e
(c) lo sfioramento delle autorizzazioni economiche per
€ 296,26, dovuto a spese correnti economiche
superiori al limite di € 6.000 stabilito dal
regolamento. In relazione a questi temi richiede,
pertanto, l'accertamento delle irregolarità e le
conseguenti "misure di correzione"

3. Le lettere (a) e (b) riguardano, nel merito, la
stessa questione ossia, rispettivamente, la
previsione e l'effettuazione di una operatività
senza previa copertura, senza il materiale e
preliminare trasferimento di somme in cassa
economale.

4. La terza contestazione riguarda l'aggiramento dei
vincoli autorizzativi per competenza, attraverso la
deliberazione del consiglio comunale del 19 dicembre
OMISSIS, adottata successivamente all'effettuazione
della spesa, come si evince dai buoni d'ordine
allegati.

4.1. Le spese oggetto della richiamata deliberazione
riguardavano:

(a) spesa per alloggio temporanea nucleo familiare
collegato ad Ordinanza Sindacale di sgombero n.
OMISSIS del 15.04. OMISSIS (€ 250,00 a parziale
copertura delle spese sostenute dal sopra
richiamato nucleo

familiare per rinvenire una nuova abitazione). La spesa era stata anticipata e registrata con buono economale in data 21 aprile OMISSIS;

(b) spesa sociale per sostegno ad indigenti *"per evitare rischio indifferibile di distacco del servizio di energia elettrica, laddove l'utente non avesse provveduto al pagamento immediato della 1° rata della rateizzazione concessa del gestore del servizio elettrico, per € 150,00"*. La spesa era stata anticipata e registrata con buono economale in data 30 maggio OMISSIS.

4.2. La medesima delibera comunale provveda quindi

a: (a) *"autorizzare per il corrente esercizio*

OMISSIS un'integrazione straordinaria del Fondo di

cassa Economale di complessivi € 355,00 a seguito

degli interventi urgenti sopra richiamati; (b)

"adeguare lo stanziamento del bilancio di Previsione

OMISSIS - OMISSIS con l'ulteriore

importo di Euro 355,00 ad

integrazione straordinaria del fondo cassa economale

OMISSIS originariamente previsto in Euro 6.000,00,

al Titolo OMISSIS - Tipologia OMISSIS, parte entrata

(CAP. OMISSIS) e Missione OMISSIS - Prog. OMISSIS,

Partite di giro OMISSIS parte spesa".

4.3. Grazie alla deliberazione comunale, a fine esercizio OMISSIS, è stato quindi possibile

trasferire

dal Titolo OMISSIS della spesa al Titolo OMISSIS delle entrate, da un lato, con impegno e mandato sul Titolo OMISSIS, dall'altro, con reversale di incasso sul Titolo OMISSIS, a copertura dei fondi anticipati dall'economo. A fine anno ciò ha consentito di registrare un impiego di cassa per attività economale di € 6296,26, con uno sforamento di € 296,26 rispetto al tetto ordinario di € 296,26.

5. Di seguito, si riporta la sequenza dei movimenti in partita di giro e sul Titolo OMISSIS della Spesa, evidenziando i residui di stanziamento nel corso del tempo:



6. L'economo, con propria memoria, ha sottolineato che la disciplina normativa permette di anticipare la spesa, rispondendo alla necessità di celerità della spesa economale, senza violare il principio di copertura. Ha quindi ritenuto legittima la disciplina del regolamento e la gestione tramite "rimborso" successivo all'economo. Per quanto riguarda la spesa oltre il limite regolamentare nel OMISSIS, autorizzata con delibera del consiglio comunale, si tratterebbe di una semplice regolarizzazione formale, dato che la spesa era già stata effettuata e al momento della delibera c'era un margine disponibile di € 85,04.

7. La Procura, peraltro, ha chiesto di dichiarare le irregolarità nei termini perimetrati dal Magistrato istruttore con la propria relazione di deferimento ai sensi dell'art. 147 c.g.c.

8. In udienza tutte le parti si sono richiamati agli argomenti sopra esposti, rassegnando le proprie conclusioni: l'economo ha chiesto la dichiarazione di regolarità del conto e, *per incidens*, del regolamento economale; la Procura la dichiarazione della irregolarità di entrambi con le misure correttive di legge necessarie, chieste dl magistrato istruttore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La prima questione giuridica da affrontare è quella che riguarda la contestata legittimità della operatività dell'economo in anticipazione. La questione investe il conto e, per *incidens*, il regolamento economale che la consente e regola (per cui si pone altresì questione della dichiarazione di illegittimità finalizzata alla disapplicazione alla gestione rendicontata, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 2248/1865 all. A, da ora innanzi LAC). La seconda questione riguarda lo sforamento delle autorizzazioni economali per € 296,26.

2. La prima questione non è fondata nei termini che seguono, poiché la disciplina primaria non è incompatibile con l'anticipo di somme da parte dell'economo, anche in assenza di previsa riscossione, purché previamente coperta da determina di impegno del responsabile dei servizi finanziario. Come si vedrà tra breve, il maneggio del denaro non richiede una disponibilità fisica, ma giuridica del denaro in cassa. Questa disponibilità si ottiene attraverso la facoltà di effettuare movimenti scritturali (in partita di giro) sui conti dell'ente, estinguendo le obbligazioni, al pari che

con moneta fisica.

3. Data la complessità della questione, non appare superfluo procedere ad una veloce ricostruzione del quadro legale in materia di gestione economale.

4. Come è noto, la gestione economale, ai sensi dell'art. 233 Tuel, è un'attività di movimentazione della cassa, che comprende, da un lato, accertamento ed incasso, dall'altro, impegno e pagamento, per effettuare spese con la destinazione specifica stabilita dall'art. 153 comma 7 Tuel, mediante la formazione di una disponibilità di cassa distinta da quella ordinaria, gestita dal tesoriere.

5. Le modalità giuridiche e contabili di gestione delle risorse messe a disposizione consentono la formazione di uno speciale fondo cassa, che si separa dalla cassa ordinaria prima in modo contabile (grazie alla sua registrazione in partita di giro) e parallelamente, giuridico, con l'acquisto della disponibilità di danaro (il "maneggio", o fisico o scritturale) che permette all'economo di fare pagamenti con tale liquidità, resa disponibile per "spese d'ufficio di non rilevante ammontare" (vincolo di destinazione ex art. 153 comma 7 Tuel).

5.1. I regolamenti civici di contabilità, adottati ai sensi degli artt. 152 e 153, devono contenere

disposizioni specifiche per la gestione economale; in particolare, ai sensi del § 6.4. del d.lgs. n. 118/2011, deve individuare tetti e tipologie di spesa coerenti con la destinazione dell'art. 153 comma 7 Tuel. Nondimeno, l'autonomia regolamentare deve essere esercitata in modo coerente con le norme di diritto primario, in gran parte contenute nel Tuel (d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). Le norme fondamentali sono costituite dagli art. 168, comma 2 e l'art. 179, comma 2, lett. c) Tuel (che agganciano la gestione contabile della cassa economale alle partite di giro, rinviando al d.lgs. n. 118/2011) e l'art. 191 comma 2 Tuel sulla procedura di spesa, imponendo che l'ordinazione di spesa trovi legittimazione nelle coperture a monte delle stesse partite di giro.

5.2. Il quadro normativo deve essere completato con la citazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118/2011, nell'All. 4/2, in particolare, nei paragrafi:

- § 6.4 che prescrive il suo contenuto minimo ed obbligatorio del regolamento economale/contabilità (tipologia e tetto massimo)
- §§ 7.1 e 7.2, che nel ribadire che la cassa economale deve essere movimentata e registrata,

stabilisce per il principio del pareggio necessario (e automatico) delle poste di entrata e spesa sui Titolo IX e VII delle sezioni contrapposte del conto del bilancio.

6. L'art. 191 comma 2 Tuel, dimostra che la copertura della spesa economale presuppone il rispetto del tetto di spesa fissato con il regolamento (§ 6.4 All. 4/2 d.lgs., n. 118/2011). Tale tetto, operando, in combinato disposto con le autorizzazioni di spesa sui titoli che alimentano per cassa le partite di giro individua un nucleo di spesa corrente vincolata, impegnabile ai fini dell'art. 153 comma 7, dal responsabile dei servizi finanziari a beneficio dell'economo.

6.1. L'ordinazione della spesa (effettuata con buono d'ordine), infatti, deve documentare che sia stato previamente certificato ed verificato nell'ordine:

(a) il rispetto del regolamento economale (tetto e tipologie); (b) il bilancio di previsione (autorizzazione di missione e programma); (c) il PEG (capitoli pertinenti, in partita di giro, in entrata e spesa); nonché, infine, sia presente l' "impegno" sul bilancio, di parte ordinaria, che si genera per effetto della determina del responsabile finanziario. Questa fornirà titolo per incasso del

fondo o del rimborso successivo della spesa già anticipata, con emissione della reversale di incasso di regolarizzazione.

6.2. In altre parole, l'operatività in conto terzi (§ 7.1 All. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) "gira" la copertura individuata nella parte del bilancio "in conto proprio" (di qui la denominazione "partita di giro") tramite l'impegno del responsabile dei servizi finanziari che legittima, altresì, alla operatività in conto terzi.

6.3. Questo significa che le partite di giro presuppongono, da un lato, il rispetto del precetto di copertura ed equilibrio, stabilito dall'art. 162 Tuel e dal § 2, comma 3 dell'All. 4/2 del d.lgs. 118/2011 (che appunto stabilisce che il bilancio di previsione autorizza l'indebitamento e limita gli impegni di spesa, fatta eccezione, tra l'altro, per i servizi per conto di terzi/partite di giro); dall'altro, il rispetto delle norme sulla contabilizzazione in partita di giro, a garanzia della trasparenza e della separazione della gestione della cassa economale da quella ordinaria

6.4. Gli stanziamenti di bilancio entrata e spesa del conto terzi/partite di giro (come è noto, "non autorizzatori", cfr. par. 2, comma 3, nonché par. 11

All. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) non hanno dunque la funzione di coprire, ma "solo" quella fondamentale di separare, in termini contabili (con la previsione dello stanziamento e la scrittura di accertamenti ed impegni), la cassa economale da quella ordinaria, rendendola scritturalmente evidente la separazione ed evitare pericolose confusioni tra il patrimonio dell'economo e quello comunale.

6.5. Del resto, tale trasparenza consente di derogare al principio generale posto dalla l. n. 136/2010 che vieta di operare in contanti per qualsiasi contratto della pubblica amministrazione, evitando di incorrere nelle nullità e nelle sanzioni degli artt. 3 e 6 della legge citata.

6.6. In definitiva, l'esecuzione di accertamenti ed impegni sui capitoli del Titolo IX delle entrate e del Titolo VII delle spese, infatti, consente di imprimere sulla cassa messa a disposizione dall'economo con Regolamento, bilancio, PEG la stessa destinazione di spesa che l'art. 153 comma 7 Tuel prevede per competenza.

7. Il "maneggio" di danaro è quindi generato dalla legittimazione ad operare in partita di giro che consente all'economo di separare contabilmente fondi dalla cassa ordinaria della cassa economale.

7.1. Poiché le poste in partita di giro si stanziavano, accertano e impegnano in pareggio simmetrico ed automatico (cfr. art. 179, comma 2, lett. c) Tuel e § 7.2 All. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) nel presupposto della copertura avvenuta nella parte ordinaria del bilancio, è indifferente per l'economo attivare il maneggio prima, attraverso la movimentazione in entrata (attraverso impegno sul Titolo OMISSIS I e reversale di incasso sul Titolo OMISSIS delle entrate), oppure mediante previa contabilizzazione e della spesa sul Titolo VII con la procedura dell'art. 191 comma 2 Tuel. In tal caso, infatti, l'impegno in partita di giro determina un corrispondente accertamento in parte entrata che separa e destina i fondi di cassa ordinaria alle finalità dell'art. 153 comma 7 Tuel.

7.2. Non è però possibile, per il vincolo posto dall'art. 191 comma 2, procedere senza "l'impegno" a monte del responsabile dei servizi finanziari, che sul titolo I, legittima l'alimentazione della cassa economale con risorse che tale scopo il bilancio ha fornito a copertura.

7.3. È quindi consentito per l'economo operare in anticipazione, previa determina del responsabile dei servizi finanziari e salva regolarizzazione successiva, con il beneficio di avere potuto

provvedere con speditezza alle spese e con la certezza di potere essere rimborsato, incassando successivamente all'impegno. Tale modalità operativa non determina violazione del precetto di copertura perché la spesa è comunque coperta "per competenza" dalle previsioni del regolamento, dalle autorizzazioni di bilancio sul titolo I (autorizzazione ed impegno) e dal PEG (che devono infatti essere citati nel provvedimento di spesa ai sensi dell'art. 191 comma 2 Tuel).

8. La mancata osservanza dell'art. 191 comma 2 Tuel, di contro, genera l'insorgenza dell'obbligazione di spesa solo e direttamente in capo all'economo, ai sensi dell'art. 191 comma 4 Tuel, ai sensi del quale nel caso di *«acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi [...] 2 [...], il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'[articolo 194, comma 1, lettera e](#)), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura»*.

9. In definitiva, la gestione economale la contabilità, ai sensi degli artt. 157 comma 7 e 233 Tuel, concerne gli incassi e le uscite finanziate

con moneta a disposizione dell'economo, in modo fisico e/o scritturale, di cui egli ha il "maneggio" in deroga al principio della tesoreria unica e della tracciabilità bancaria (artt. 3 e 6 l. 136/2010), per effettuare un tipo di spesa corrente (spese di ufficio di non rilevante ammontare) già coperta col bilancio generale, tramite il combinato disposto del Regolamento economale, ai sensi degli artt. 162 Tuel, 153 comma 7, e § 6.4 dell'All. 4/2 del d.lgs., n. 118/2011, che fissa il tetto di spesa a tale scopo.

10. Quanto alla gestione concreta rendicontata, la verifica dei documenti e dei dati SIOPE dimostra che l'economo ha lavorato in partite di giro, prima anticipando e poi facendosi rimborsare sempre in partite di giro, sulla base di una previa determina del responsabile dei servizi finanziario.

11. L'irregolarità riguarda invece il superamento del limite del regolamento economale, autorizzata con delibera n. OMISSIS del consiglio economale peraltro tardiva, rispetto ai limiti temporali di legge, stabiliti dall'art. 175 Tuel.

12. Se è vero che gli stanziamenti in partite di giro non sono autorizzatoti, la delibera C.C. n. OMISSIS avrebbe avuto un senso contabile solo se

avesse l'intento di bucare le autorizzazioni di spesa di competenza (e non solo di cassa) e quindi le coperture sul titolo OMISSIS delle spese, come dimostra il fatto che a fine anno la movimentazione totale è stata di totale di € 6.296,26, con uno sforamento di

€ 296,26 rispetto al tetto economale di € 6.000,00

13. La delibera n. OMISSIS è quindi illegittimità per violazione dell'art. 175 e dell'art. 153, comma 7 Tuel, nonché, del § 6.4 dell'All. 4/2 del d.lgs., n. 118/2011, in quanto a fronte del formale riferimento alle partite di giro, ha autorizzato uno sforamento di competenza (e non solo di cassa) oltre il termine del 30 novembre dell'esercizio finanziario. In questo modo ha consentito una gestione economale illegittima e pertanto va disapplicata ai sensi dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso (l. n. 2248/1865, All. E)

14. In definitiva, la gestione economale è irregolare limitatamente al conto 60127 dell'esercizio OMISSIS. Essa è illegittima, segnatamente, per € 296,26; di conseguenza, vista la violazione dell'art. 191 comma 2 Tuel, ai sensi del comma 4 va imputata all'economo che deve restituirla ai sensi dell'art. 2033 c.c.: egli, infatti, ha utilizzato fondi di cassa comunale per rimborsare

una obbligazione a proprio carico (art. 191 comma 4 Tuel).

15. La spesa di € 296,26, peraltro, in quanto è certa la destinazione della spesa a beneficio dell'ente, costituisce debito fuori bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art. 194 lett. e) Tuel. Resta nella disponibilità del Comune l'esercizio della facoltà del riconoscimento di debito nelle forme e con le procedure dell'art. 194 Tuel. In tale caso, la sopravvenienza del riconoscimento rinnova il rapporto contabile, e costituisce titolo extragiudiziale di sanatoria del rapporto con conseguente venir meno del titolo della condanna.

16. Allo stesso tempo, e fino ad allora, il funzionario rimane obbligato alla restituzione e primo di azione di ingiustificato arricchimento (cfr. da ultimo Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025), per difetto di sussidiarietà, pur in presenza di un arricchimento per l'ente.

17. In definitiva, questo Giudice, accerta l'irregolarità della gestione oltre il limite stabilito dal regolamento economale illegittimamente derogato con la delibera comunale n. OMISSIS; a tale accertamento si connette l'obbligo di restituzione in capo all'econofo limitatamente all'importo di €

296,26.

18. La complessità delle questioni giuridiche poste e del quadro normativo di riferimento, costituisce titolo per la compensazione delle spese di lite.

19. Nulla per le spese di giudizio.

20. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*) e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

a) dichiara irregolari il conto 60127 relativo al rendiconto economale dell'esercizio OMISSIS, dell'agente contabile X X X del Comune di OMISSIS;

(b) condanna lo stesso economo alla restituzione di € 296,26, salvo riconoscimento di debito ai sensi dell'art.

194 Tuel.

Spese compensate. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 19 e 24 marzo 2026.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Francesco Sucameli

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 08/06/2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente